



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 94/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

Nella camera di consiglio del 16 giugno 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati

approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista la deliberazione n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2021;

Vista la relazione sul rendiconto 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di ROMAGNANO SESIA (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, il cui art. 85, comma 3, *lett e)*, prevede la possibilità di svolgere le Adunanze e le Camere di consiglio mediante collegamenti in remoto utilizzando strutture informatiche dedicate, assicurando comunque ai rappresentanti delle Amministrazioni l'esercizio di ampio contraddittorio e considerando il luogo in cui si collegano i magistrati Camera di consiglio a tutti gli effetti;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, in particolare l'art. 263;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, e, da ultimo, del 24 ottobre 2020, con cui al fine del contenimento della diffusione del virus sono state disposte particolari misure restrittive;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'art. 26 *ter* "Disposizioni in materia di giustizia contabile";

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 con il quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, inerente regole tecniche ed operative per lo svolgimento in videoconferenza delle udienze, delle adunanze e delle camere di consiglio durante il periodo di emergenza;

Visto il Decreto n. 123 del 30 ottobre con cui il Presidente della regione Piemonte, avendo constatato un incremento dell'andamento dei contagi particolarmente allarmante con situazioni di criticità e di rischio territoriale, ha disposto per il Piemonte misure di prevenzione più rigorose con provvedimenti in materia di trasporto pubblico e di lavoro agile;

Visti i decreti n. 2/2020 del 25 marzo 2020, n. 3/2020 del 15 aprile 2020, n. 4/2020 del 4 maggio 2020 n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020 con cui il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte ha disposto "Indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di controllo" tenuto conto dell'incremento della diffusione epidemiologica in particolare nella regione Piemonte prevedendo le modalità di svolgimento delle Adunanze e delle Camere di consiglio;

VISTO l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con

collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui *"All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»"*;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, in particolare l'art. 263;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcari

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla

tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'Organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 norme che prevedono lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante

modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'Ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Romagnano Sesia (NO) sono emerse alcune criticità concernenti:

- gli equilibri di bilancio;
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- i risultati di cassa e l'anticipazione di tesoreria;
- i Parametri comuni (Allegato I) BDAP);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti;

formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti e successiva integrazione istruttoria.

Inoltre, si è proceduto a specifiche richieste istruttorie (prot. n. 10133 del 28/07/2020, prot. n. 8670 del 15/03/2021, prot. n. 11256 del 18/05/2021) con riferimento alle misure adottate dall'Ente in esecuzione della deliberazione n. 5/2020 di questa Sezione.

L'Ente ha dato riscontro alle predette richieste in data 28/08/2020, 26/03/2021, 30/03/2021, 15/04/2021, 04/06/2021 a firma del Sindaco, del Responsabile Servizio finanziario (attuale o precedente in carica) e dell'Organo di revisione e, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Misure adottate a seguito della deliberazione n. 5/2020.

Si premette che con la deliberazione n. 5/2020/SRCPIE/PRSE la Sezione ha accertato: *"che nel corso del 2017 e 2018, con particolare riguardo all'anticipazione di cassa, il Comune di Romagnano Sesia, come risulta in parte motiva:*

- si è trovato in forte difficoltà nella gestione di cassa ed ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al termine di entrambi gli esercizi per elevati importi con maturazione dei correlativi interessi passivi;

- ha realizzato un parametro di deficitarietà strutturale relativamente alla consistenza della quota non restituita dell'anticipazione che è risultata superiore al 5% per cento delle entrate correnti;
 - ha effettuato un'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria relativamente al residuo attivo sul titolo 7, con conseguente inevitabile impatto sul risultato di amministrazione, come ricostruito in parte motiva sulla base dei dati disponibili."

E' stato disposto di:

"- trasmettere a questa Sezione tutti i dati contabili relativi agli esercizi 2017 e 2018, già oggetto di richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore, in relazione alla criticità rilevata;

- che, qualora i risultati di amministrazione effettivi, dovessero risultare negativi, il Comune provveda alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, dei prospetti relativi ai risultati di amministrazione 2017 e 2018 con dati precisi e rigorosi;

- che, conseguentemente, provveda ad un nuovo invio alla BDAP ed alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi ai rendiconti 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;"

L'Ente con nota prot. n. 4653 del 09/07/2020 ha trasmesso la deliberazione Consigliare n. 12 del 30/06/2020 e relativi allegati, avente ad oggetto: "Deliberazione n. 5/2020 del 16/01/2020 della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte: riapprovazione prospetti relativi ai risultati di amministrazione anni 2017 e 2018".

Con tale deliberazione viene cancellato, per gli anni 2017 e 2018, il residuo attivo relativo all'anticipazione di tesoreria, procedendo alla riapprovazione del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dei rispettivi anni ed alla determinazione delle risultanze finali come di seguito sinteticamente rappresentate:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017	-351.036,94
Parte accantonata	678.337,62
Parte vincolata	128.781,75
Parte destinata agli investimenti	97.075,77
Totale parte disponibile	-1.255.232,08

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	-211.383,18
Parte accantonata	594.179,43
Parte vincolata	196.166,08

Parte destinata agli investimenti	58.376,63
Totale parte disponibile	-1.060.105,32

Nella sopra citata deliberazione n. 5/2020 la Sezione evidenziava ulteriori rilievi ai quali l'Ente non aveva dato riscontro e sono stati altresì richiesti chiarimenti in relazione alle rettifiche apportate ai risultati di amministrazione 2017-2018, con invio della nota istruttoria prot. n. 10133 del 28/07/2020; alla quale l'Ente ha dato riscontro come di seguito riportato:

- in merito al fallimento della Duomo Srl, società concessionaria del servizio di riscossione, *"l'Ente ha comunicato che, nei confronti della società è stato dichiarato il fallimento in data 21/12/2018. E' stato, altresì precisato che è stata formulata richiesta di ammissione al passivo in data 25/10/2019. L'Ente si è riservato di notiziare tempestivamente in relazione agli sviluppi della suddetta procedura concorsuale."*

Sul punto è stato chiesto di fornire informazioni al riguardo e l'Ente ha precisato che: *"Il sito dei fallimenti (Fallco Fallimenti Web) afferenti al Tribunale di Milano -Sezione Fallimentare, per quanto riguarda Duomo GPA Srl, risulta aggiornato con la Relazione relativa al II Semestre 2019 ed è possibile ottenere un prospetto analitico per categoria di credito, nel quale il credito di euro 193.983,33, vantato dall'Ente, è stato ammesso nella categoria privilegiata di grado 20. Non risultano altri aggiornamenti. Nella contabilità dell'Ente i relativi residui attivi sono totalmente affrancati nel FCDE"*.

- Con la Deliberazione del C.C. n. 12 del 30/06/2020, l'Ente ha:

1) rettificato il risultato di amministrazione al 31/12/2017, lettera (A) da euro 955.149,84 ad euro -351.036,94, parte disponibile da euro 50.954,70 ad euro -1.255.232,08, apportando una rettifica ai residui attivi di competenza pari ad euro -1.306.186,78;

2) il risultato di amministrazione al 31/12/2018, lettera (A) da euro 861.838,25 ad euro -211.383,18, parte disponibile da euro 13.116,41 ad euro -1.060.105,32, apportando una rettifica ai residui attivi gestione residui pari ad euro -1.073.221,43.

E' stato rilevato che nessuna modifica è stata fatta sulla parte accantonata, vincolata a destinata agli investimenti, pertanto è stato chiesto all'Ente di relazionare in merito, precisando inoltre se ha provveduto alla rettifica degli altri allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Sul punto l'Ente ha constatato che: *"...si è dato evidenza dei risultati di amministrazione, così come sarebbero stati, ipotizzando l'eliminazione dello stesso residuo attivo, prima nell'anno 2017 e poi nell'anno 2018."*

L'Ente, di fatto, ha provveduto contabilmente a tale eliminazione nell'esercizio 2019 e, nello stesso esercizio, ha riaccertato i residui attivi e passivi, eliminando anche quelli derivanti dalle precedenti gestioni.

Le somme accantonate, vincolate e destinate ad investimenti indicate nel risultato di amministrazione 2018 non sono state modificate poiché coerenti con i dati contabili registrati nell'esercizio 2018 e già trasmessi al Tesoriere ed al Siope.

In fase di chiusura dell'esercizio 2019, si è proceduto ad un'attenta verifica delle somme (residui) da mantenere e da eliminare anche in relazione agli esercizi precedenti, dando evidenza di un disavanzo a cui l'Ente poteva dare corretta copertura in sede di Bilancio di Previsione nel triennio 2020-2022, attraverso gli atti adottati dal Consiglio...".

L'Ente ha infine voluto precisare che ha trovato difficoltà nel rendere coerenti i dati contabili delle gestioni 2017 e 2018 a seguito della richiesta di riapprovazione sollecitata dalla Corte, pertanto nell'esercizio 2019 si è provveduto alla redazione degli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011. Sul punto, si prende atto delle difficoltà riscontrate nel procedere a rettificare, nel corso dell'esercizio 2020, gestioni 2017 e 2018 ormai chiuse, pur evidenziando che una modifica delle somme accantonate, vincolate e destinate ad investimenti indicate nel risultato di amministrazione 2017 e 2018 non producono una alterazione dei dati trasmessi a suo tempo al Tesoriere ed a SIOPE. Una modifica più pregnante avrebbe dovuto interessare ogni singolo allegato e prospetto del rendiconto (anno 2017 e 2018) sul quale la cancellazione del residuo attivo avrebbe prodotto i suoi effetti.

Si rileva che alla data odierna i due prospetti del risultato di amministrazione 2017 e 2018 non risultano rettificati in BDAP e nella banca dati Finanza Locale.

Nella stessa data in cui è stata approvata la deliberazione n. 12, l'Ente ha approvato la deliberazione Consiliare n. 13 del 30/06/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019", con la quale ha accertato un risultato di amministrazione parte disponibile pari ad euro -1.372.741,11, come di seguito rappresentato:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	-334.999,30
Parte accantonata	967.630,48
Parte vincolata	70.111,33
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	-1.372.741,11

disponendo, ai sensi dell'art. 188 del TUEL, il ripiano del disavanzo, nel predisponendo Bilancio di Previsione 2020-2022, secondo i dati esplicitati nel presente quadro riassuntivo:

RISORSE PER RIPIANO DISAVANZO	2020	2021	2022	TOTALE DISAVANZO
	357.580,37	477.580,37	537.580,37	1.372.741,11
MAGGIORI ENTRATE	-	150.000,00	150.000,00	
MAGGIORI ENTRATE (ALIQUOTE ADD.LE IRPEF)	-	70.000,00	105.000,00	
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	-	220.000,00	255.000,00	
ECONOMIE DI SPESA				
ECONOMIE RINEGOZIAZIONE MUTUI (QUOTA CAPITALE + INTERESSI)	221.794,55	106.856,83	112.393,90	
ECONOMIE ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (CATEGORIA 103)	125.785,82	140.723,54	160.186,47	
ECONOMIE TRASFERIMENTI (CATEGORIA 104)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ECONOMIE DI SPESA	357.580,37	257.580,37	282.580,37	
TOTALE SOMME A RIPIANO	357.580,37	477.580,37	537.580,37	1.372.741,11

Prima dell'approvazione del Rendiconto 2019, l'Ente ha provveduto ad adottare la deliberazione Consiliare n. 40 del 05/06/2020 di riaccertamento dei residui, registrando un peggioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio 2018. In sede istruttoria con nota prot. n. 10133 del 28/07/2020 è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione su tale deliberazione.

Infine, con la deliberazione Consiliare n. 18 del 07/08/2020 è stato approvato il piano di rientro del disavanzo accertato alla data del 31/12/2019 come già sintetizzato nel prospetto sopra rappresentato.

Con la successiva deliberazione Consiliare n. 19 del 07/08/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, con l'iscrizione delle quote di disavanzo:

- euro 357.580,37 anno 2020;
- euro 477.580,37 anno 2021;
- euro 537.580,37 anno 2022.

Dall'esame della **relazione sul rendiconto 2019**, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Romagnano Sesia (NO), si riscontra quanto segue:

Equilibri di bilancio.

Dalla tabella -Verifica equilibri- comunicata in BDAP risulta che l'Ente ha conseguito le seguenti risultanze:

- risultato di competenza di parte corrente O1 euro **12.538,38,**
- equilibrio di bilancio di parte corrente O2 euro **-221.161,62,**
- equilibrio complessivo di parte corrente O3 euro **-364.399,47,**
- equilibrio complessivo di parte capitale Z3 euro **117.071,23,**
- risultato di competenza W1 euro **199.720,94,**
- equilibrio di bilancio W2 euro **-104.090,39,**
- equilibrio complessivo W3 euro **-247.328,24.**

Si richiedeva all'Ente di relazionare sulle cause e motivazioni che hanno portato a tali criticità nella gestione e lo stesso fa presente *"Al fine di intervenire sulle criticità di gestione, così come indicato da questa onorevole Corte, che ha indicato la necessità di agire sulle entrate, sia attraverso il potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento, nel corso della gestione 2019 l'Ente ha concretizzato in termini di incassi l'attività di accertamento (lotta all'evasione) delle principali entrate tributarie ed ha proceduto ad emettere ruoli di importi significativi per recupero coattivo di IMU e TARI relative ad esercizi precedenti attraverso Agenzia Entrate Riscossioni, si è insinuato nelle procedure straordinarie e fallimentari attivate nell'esercizio, sempre per crediti IMU e TARI (altre imposte sui rifiuti diversamente denominate negli anni precedenti), accertate per cassa nei rispettivi anni di competenza. Dal lato della spesa ha iniziato un processo di razionalizzazione dei costi relativi alla spesa corrente, prevalentemente acquisto di beni e servizi e costo del personale. Gli effetti di queste attività si sono manifestati solo in modo parziale sulla gestione 2019 (nella quale è stato assorbito l'effetto della contabilizzazione del debito relativo all'anticipazione di tesoreria) mentre hanno avuto più risonanza sull'esercizio 2020, nel quale si è aggiunta l'attività di rinegoziazione dei mutui con gli effetti economici esplicitati nel "piano di rientro" del disavanzo 2019. Attualmente nell'esercizio 2020, ancorché in fase di chiusura, risulta una cassa positiva pari ad euro 501.245,93."*

Si premette che il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi

e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Inoltre l'art. 7, comma 1 lett. h del D.M. 1 agosto 2019, XI correttivo ai principi contabili applicati, allegato al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che:

"il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente", "Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale", "Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale", "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" hanno finalità conoscitiva".

L'Ente presenta sia "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente" negativi. Detti valori rappresentano l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. La medesima situazione si rileva con riferimento alle voci "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" che risultano negativi.

La Sezione invita l'Ente, anche ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018 nonché al fine di assicurare la copertura della quota di disavanzo applicata nei singoli esercizi finanziari, a garantire il rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio di bilancio di parte corrente O2.

Utilizzo avanzo di amministrazione

Si premette che la deliberazione n. 5/2020/SRCPIE/PRSE è stata adottata quando la gestione 2019 era ormai conclusa e pertanto l'Ente registrava i seguenti risultati nell'esercizio 2018:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	861.838,25
Parte accantonata	594.179,43
Parte vincolata	196.166,08
Parte destinata agli investimenti	58.376,63
Totale parte disponibile	13.116,11

Fonte: BDAP

A seguito delle rettifiche effettuate, il risultato di amministrazione è diventato negativo sia nella parte (A) che nella parte disponibile:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	-211.383,18
Parte accantonata	594.179,43
Parte vincolata	196.166,08
Parte destinata agli investimenti	58.376,63
Totale parte disponibile	-1.060.105,32

L'Ente ha utilizzato avanzo di amministrazione per spese correnti pari ad euro 32.465,08 (di cui euro 3.486,80 proveniente dalle risorse accantonate applicate al bilancio, si veda in merito l'allegato a1) -Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione), per spese di investimento pari ad euro 164.564,43 (di cui euro 58.376,63 proveniente dalle risorse destinate a investimenti, si veda in merito l'allegato a3) -Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti) per complessivi euro 197.029,51, i cui presupposti contabili sono venuti meno a seguito delle modifiche approvate con la rideterminazione dei risultati di amministrazione anni 2017 e 2018.

E' stato richiesto all'Ente di precisare le modalità di utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente a fronte di un avanzo applicato di euro 197.029,51 nell'esercizio 2019. L'Ente non ha fornito alcuna risposta all'istruttoria.

In integrazione istruttoria è stato richiesto all'Ente di precisare le modalità di utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente a fronte di un avanzo applicato di euro 197.029,51 nell'esercizio 2019, con particolare riferimento all'utilizzo per spese corrente in considerazione del fatto che il risultato parte disponibile 2018, prima delle rettifiche operate in esecuzione della deliberazione n. 5/2020, era pari ad euro 13.116,11.

L'Ente in risposta precisa che *"ha applicato l'avanzo di amministrazione dell'anno 2018 nel corso dell'esercizio 2019 per € 3.486,80 destinandolo al fondo indennità di fine mandato del Sindaco;*

la somma di € 28.978,28 per manutenzione della viabilità per un totale di € 32.465,08 destinato alle spese correnti.

La somma di € 164.564,43 è stata applicata per spese in conto capitale così suddivise:

- *Manutenzione edifici comunali:* € 10.000,00
- *Acquisto PC :* € 245,35
- *Bonifiche vecchia scuola in Fraz. Mauletta:* € 29.279,35
- *Efficientamento energetico scuole:* € 9.666,82
- *Manutenzione straordinaria bocciodromo:* € 5.973,10
- *Manutenzione straordinaria rete stradale:* € 109.399,81

Si precisa che l'avanzo applicato per spese correnti derivava dalla parte disponibile per € 13.166,11 e per € 19.298,97 dalla parte costituita dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Con la D.C.C. N. 12/2020 sono stati riapprovati i prospetti relativi ai risultati di amministrazione 2017 e 2018: con la D.C.C. N.18/2020 è stato approvato il piano di rientro triennale del disavanzo risultante dall'esercizio 2019 che andrà a risanare in modo definitivo ogni squilibrio contabile determinato dalle gestioni degli anni precedenti."

Come noto, il comma 2 dell'art. 187 del TUEL fornisce un elenco di spese per il cui finanziamento è possibile fare ricorso all'avanzo di amministrazione, parte libera, dell'esercizio precedente. Tali spese, sono elencate dalla lett. a) alla lett. e) della norma, secondo un tassativo ordine di priorità.

L'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede al comma 2 che:

"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce."

Ciò significa che le spese di ciascuna lettera possono essere finanziate con avanzo solo se non ricorre la necessità di finanziare, con le medesime somme, quelle indicate alle lettere precedenti. Infatti " *l'avanzo di amministrazione, [...]non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato.*"(Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 138/2019).

Per cui, l'avanzo di amministrazione può essere, tra l'altro, correttamente impiegato per finanziare le spese correnti ma ciò costituisce un mezzo di copertura di carattere straordinario, in quanto non sempre ripetitivo e composto di poste che presentano un margine di aleatorietà. Inoltre sotto il profilo contabile, delle "spese correnti a carattere non permanente" già definite altresì (nella previgente formulazione) "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Codifica della transazione elementare", il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono *in ogni caso* le tipologie di spese da considerarsi "non ricorrenti".

La Sezione pur prendendo atto che dai dati rettificati del rendiconto 2018 emerge un disavanzo, rileva che l'ente precedentemente a dette rettifiche accertava un risultato di amministrazione disponibile di lett. E positivo di euro 13.116,11, totalmente utilizzato per spese correnti. Detto utilizzo sia per quanto sopra evidenziato che per la costante criticità di cassa in cui si trova l'ente avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderato sulla base dei postulati generali della prudenza, della congruità e della coerenza, preordinati al rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Flussi e risultato di cassa/Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria. (Sez. I - Gestione finanziaria).

L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per 365 giorni, movimentata per un importo complessivo di euro 3.737.280,07, l'importo dell'anticipazione non restituita al 31/12 è pari ad euro 385.386,20, il fondo cassa al 31/12 risulta pari a zero, nulla viene detto in relazione alla quota di interessi pagati nell'esercizio 2019.

Ha registrato l'insussistenza sui residui attivi del Titolo 7 per euro -1.073.221,43 (criticità rilevata con la deliberazione della Sezione n. 5/2020).

Il persistente deficit di cassa è già stato oggetto di rilievo nel corso degli esercizi precedenti e caratterizza ormai da anni la gestione del Comune, per cui è stato richiesto all'Ente di precisare se:

- ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio 2020, indicando l'ammontare e i giorni;
- il relativo importo di euro 385.386,20 è stato restituito;
- il credito nei confronti della società Duomo GPA Srl è stato riscosso.

L'Ente relaziona:

"a) In riferimento all' Anticipazione 31/12/2019 pari ad euro 385.386,20 gli interessi pagati, così come risulta dallo scalare del conto dell'anticipazione, sono di euro 25.474,13, in diminuzione rispetto all'esercizio 2018, ove gli interessi passivi totali sono stati pari ad euro 27.444,23. (per l'esercizio 2020 gli interessi passivi risultano essere di euro 5.831,08).

b) Al 31/12/2020 la cassa è positiva e pari ad euro 501.245,93. Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria nel corso dell'esercizio 2020 risulta stimata in 339 giorni, con il seguente andamento risultante dal conto scalare:

euro - 273.176,29 al 31/03/2020

euro 0,00 al 30/06/2020

euro - 83.189,97 al 30/09/2020

euro 0,00 al 31/12/2020

c) Come anticipato al punto 1) è stato emesso apposito mandato di euro 385.386,20 (mandato 153/2020 del 22/01/2020) a rimborso dell'anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere.

d) In riferimento alla procedura di fallimento del concessionario DUOMO GPA SRL, dichiarato in data 21/12/2018, l'Ente ha formulato la propria richiesta di ammissione al passivo in data 25/10/2019, alla data del 07/11/2019, sul "Portale dei creditori" l'Ente risultava ammesso al passivo. Alla data del 27/10/2020 non risultavano altri aggiornamenti, né l'Ente ha ricevuto notizie da parte del Curatore Fallimentare, pertanto, a tutt'oggi il credito non è stato riscosso, neppure parzialmente. (Si ribadisce il suo affrancamento nell'FCDE)"

Prendendo atto della risposta dell'Ente si evidenzia che dai dati comunicati alla BDAP in data 14.05.2020 emerge che l'Ente ha accertato e riscosso come anticipazioni di tesoreria euro 3.335.153,71 (il dato coincide con quello rilevato su SIOPE), ha impegnato al titolo 5 della spesa 3.335.153,71, e ha pagato sul medesimo titolo 3.720.539,91 (anche in questo caso il dato coincide con quello rilevato su SIOPE), provvedendo alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria dell'esercizio 2019 di euro 385.386,20, conservato a residuo passivo.

Conseguentemente se pur l'Ente al 31.12.2020 presenta un fondo di cassa finale positivo pari ad euro 501.245,93 ha durante l'anno 2020 fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si specifica al riguardo quanto riportato nel principio contabile 4.2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.26 *“Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno.”*

L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche ed ex multis delibera n. 127/2019 della Sez. Reg. Piemonte).

Prevede il punto 11.3 del principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 che *“Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l’istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all’esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.*

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata."

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, come nel caso di specie, tra l'altro non restituita a fine anno 2019, contrariamente a quanto prescritto dai principi contabili sopra riportati, sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Si invita infine l'Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al superamento di detta criticità di cassa.

Parametri Comuni (Allegato I) BDAP).

Si rileva da BDAP che l'Ente non rispetta uno degli indicatori di deficitarietà, Indicatore (3.2): (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0.

E' stato richiesto all'Ente di relazionare in merito. Il Comune riferisce: *"In riferimento all'indicatore (3.2) - Anticipazioni chiuse solo contabilmente - si dà evidenza del residuo passivo esistente al 31/12, a cui ha fatto seguito nell'esercizio successivo apposito mandato di pari importo (mandato 153/2020 del 22/01/2020) a rimborso dell'anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere. Pertanto nell'esercizio 2020 l'anticipazione è stata chiusa anche contabilmente."*

Si evidenzia che anche il mancato rispetto di un solo parametro di deficitarietà pur non rendendo l'Ente in condizioni di deficitarietà strutturale ex art. 242 TUEL è indicatore di una grave criticità da rimuovere, dato il costante utilizzo e l'erronea contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, che nel caso di specie, ha determinato l'emersione di un rilevante disavanzo di amministrazione.

Indicatore di tempestività dei pagamenti.

Nonostante il ricorso all'anticipazione di tesoreria, l'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2019 (acquisito dal sito dell'Ente) registra un valore pari a 45,16; lo stesso dato per l'anno 2020

non risultava pubblicato nell'apposita Sezione di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Al riguardo è stato richiesto di specificare le misure organizzative adottate, in conformità all'art. 41 del D.L. n. 66/2014 che ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto –sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del Servizio finanziario- attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L'Ente riferisce che *"provvederà all'aggiornamento dell'indice 2020, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, ivi compresa la pubblicazione sul sito"*.

In seguito all'istruttoria il Comune ha provveduto alla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 che risulta pari a 84,16 e quindi in aumento rispetto all'indicatore 2019.

Al riguardo, la pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto, denominato *"indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti"*, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Va inoltre evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)"*.

Da detti indici emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e che detto indicatore tra le annualità 2019 e 2020, nonostante il costante ricorso all'anticipazione id tesoreria, è in netto peggioramento.

Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2019.

Nella relazione dell'Organo di revisione a pag. 19 e 20 vengono evidenziate le seguenti criticità: *"persistente deficit di cassa, alto livello di indebitamento, livello organizzativo inadeguato"*.

Viene raccomandato in merito di:

- a) elevare il livello generale del gettito delle entrate tributarie;
- b) contenere il livello di indebitamento e, se possibile procedere ad una sua riduzione mediante rinegoziazione degli stessi e/o vendita di beni patrimoniali disponibili privi di rendita;
- c) rivedere l'apparato organizzativo al fine di poter conseguire i seguenti obiettivi: contenimento dei livelli di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, una celere riscossione delle entrate velocizzando i procedimenti per il recupero crediti evasione tributaria, contenimento delle spese correnti comprimibili.

L'Ente presenta un elevato debito, nonostante sia un Comune con dimensioni modeste (inferiore a 5.000 abitanti) l'ammontare del debito totale è pari ad euro 5.604.231,85, tale situazione viene rappresentata nella tabella sottostante del questionario (Sez. II -Indebitamento e strumenti di finanza derivata, tabella debito complessivo):

TOTALE DEBITO CONTRATTO (2)		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	5.892.869,30
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 (comprese le estinzioni anticipate)	-	288.637,45
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	5.604.231,85

Si rileva in merito che la deliberazione Consiliare n. 18 del 07/08/2020 con la quale è stato approvato il piano di rientro del disavanzo accertato alla data del 31/12/2019 individua nell'esercizio 2020 nella rinegoziazione dei mutui (euro 221.794,55) quale parte fondamentale delle risorse per il ripiano della quota di disavanzo di euro 357.580,37 prevista per il 2020.

Nell'istruttoria veniva richiesto all'Organo di revisione precisare se l'Ente ha dato attuazione alle raccomandazioni proposte, evidenziando inoltre i beni che possono essere oggetto di alienazione nonché le eventuali procedure avviate, nonché di indicare gli eventuali aggiornamenti in merito alle relazioni citate nelle deliberazioni trasmesse e da ultimo nella deliberazione Consiliare n. 18 del 07/08/2020 di approvazione del piano di rientro (nota del Segretario generale prot. n. 9631 del 09/12/2019, la nota prot. n. 433 del 16/01/2020 responsabile Servizio Finanziario, la nota

prot. n. 9632 del 18/12/2019 del Revisore, la nota prot. n. 858 del 04/02/2020 del Segretario generale, la relazione del responsabile servizio finanziario prot. n. 2960 del 29/04/2020) e di relazionare sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo per l'esercizio 2020 precisando fra l'altro se sono state adottate misure per la riduzione del debito in essere.

L'Organo di revisione riferisce: *"Per praticità espositiva ai due punti si riferisce cumulativamente precisando che dall'esercizio 2020, in fase di consuntivazione, e sul bilancio preventivo 2021/2023 — in fase di approvazione — emergono i seguenti elementi di sintesi:*

- a livello tributario, pur nell'invarianza delle tariffe dei vari tributi per l'esercizio 2020, con determinazione del Responsabile Finanziario n. 53 del 27/12/2019 sono stati approvati i ruoli TARI per gli anni 2017 e 2018, IMU e TASI 2019 per recupero evasione tributaria e dati in riscossione all' Agenzia Entrate Riscossione per significativi importi i cui termini di riscossione potranno accertarsi solo con l'imminente approvazione del prossimo rendiconto 2020;

- sotto il profilo organizzativo, non mi risultano evoluzioni importanti da essere menzionate;

- per quanto riguarda lo stato di attuazione del piano di rientro, i dati presunti dell'esercizio 2020 sono alquanto positivi poiché l'Ente tra minori spese per l'indebitamento, maggiori entrate ed economie di spesa, i cui termini reali potranno conoscersi nei prossimi giorni allorchè sarà avviata la procedura per l'approvazione del relativo rendiconto, registrerebbe un rientro pari a circa 557.000,00.

In virtù di tale recupero, si rinvierebbe ai rimanenti esercizi 2021 e 2022 il rientro residuale del disavanzo 2019 stimato in € 277.000,00 per il 2021 e di € 538.000,00 per il 2022;

- a livello di indebitamento, l'Ente con la deliberazione G.C. n. 36 del 22/5/2020 ha provveduto alla rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. accertando una significativa economia di € 221.795,00 per l'esercizio 2020, di € 106.857,00 per l'esercizio 2021 ed € 112.394,00 per l'esercizio 2022 destinati esclusivamente al ripiano del disavanzo accertato con l'esercizio 2019. E' stata accertata qualche economia nella gestione delle spese correnti che potrà essere meglio quantificata con il prossimo aggiornamento dei residui e successiva approvazione del rendiconto 2020, entrambi in fase di elaborazione da parte dell'Ente.

- infine si precisa che con la deliberazione G.C. n. 84 del 24.9.2020 di approvazione del D.U.P.S. 2021/2023 e successiva deliberazione aggiornamento G.C. n. 25 del 9/3/2021 sono stati individuati due immobili, presenti anche nel DUPS 2020, destinati alla vendita con attribuzione di rispettivo valore di € 329.500,00 ed € 10.500,00 senza l'adozione e l'avvio di alcuna procedura di gara per la cessione nel corso dell'esercizio 2020 e la data odierna."

Prendendo atto della risposta dell'Organo di revisione e della prospettata positiva evoluzione evidenziata in riferimento alla chiusura del rendiconto 2020 si invita lo stesso a monitorare la

situazione economica finanziaria dell'ente onde garantire il rispetto delle misure previste dal piano di rientro 2020-2022, con conseguente rispetto degli equilibri di bilancio.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, ricorso che è confermato anche nel 2020;
- il mancato rispetto dell'indicatore (3.2)(Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

INVITA

- il Comune ad effettuare un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi ai rendiconti 2017 e 2018 rettificati, compreso l'allegato 10 lett. c, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;
- l'Ente, al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ad adottare adeguate misure organizzative che garantiscano il rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate, nonché a verificare il rispetto del piano di rientro approvato dall'Ente e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento o mancato rispetto del piano stesso.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Romagnano Sesia (NO) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.


Il Relatore

Dott.ssa Stefania Calcari



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **17 giugno 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

